

proposta di legge n. 286

a iniziativa dei Consiglieri BUCCIARELLI, BENATTI, CASTELLI, ALTOMENI
presentata in data 18 dicembre 2008

—————

NORME PER LA PROMOZIONE E IL RICONOSCIMENTO
DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL GIOCO

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione riconosce la funzione sociale del gioco e dello sport di cittadinanza durante tutto l'arco della vita.

E' da evidenziare che recentemente la Commissione europea, l'11 luglio 2007, attraverso la pubblicazione del Libro bianco sullo sport, ha fornito un orientamento strategico sul ruolo dello sport nell'Unione europea, inteso come "sport di cittadinanza", nel quale rientra anche l'esercizio al diritto al gioco e al tempo libero. In particolare la Commissione europea ha posto in primo piano le funzioni sociali, educative e culturali dello sport, nonché il ruolo fondamentale delle organizzazioni sportive.

Il concetto di sport di cittadinanza e di diritto al gioco è stato, inoltre, recepito dalla legge finanziaria 2008, che, all'articolo 2, comma 564, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo per lo sport di cittadinanza.

Si tratta di una concezione innovativa in quanto privilegia la funzione sociale del gioco e dello sport di cittadinanza, finalizzata allo sviluppo della formazione e dell'integrazione sociale delle persone, al rafforzamento delle relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della salute, come previsto dalle finalità di cui all'articolo 1 della presente proposta.

L'articolo 2 definisce diritto al gioco qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, al fine del miglioramento delle condizioni di vita fisica e psichica e dell'integrazione sociale, al di fuori delle attività svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

L'articolo 3 determina le funzioni della Regione nell'ambito delle finalità di cui alla presente proposta di legge. E' previsto, in particolare, che la Regione:

- a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l'esercizio delle libere attività di gioco, ludico-motorie e sportive;
- b) favorisce l'integrazione delle suddette attività con quelle sociali, turistiche e culturali attraverso la promozione di interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
- c) promuove l'attività di enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di quelle di promozione sociale.

Con l'articolo 4 della proposta vengono individuati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal programma annuale degli interventi di cui all'articolo 5. Si tratta dei Comuni, singoli e associati, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive senza scopo di lucro, aventi sede nella regione, e delle società di promozione sociale iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 5 della l.r. 9/2004 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale).

L'articolo 5 disciplina il programma annuale degli interventi. In particolare, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, approva il programma annuale, che contiene la tipologia degli interventi da finanziare, i criteri e le priorità di erogazione dei contributi, nonché le modalità di presentazione delle domande.

La proposta di legge termina, infine, con l'articolo 6, che reca la norma finanziaria.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, ispirandosi all'articolo 31 della Convenzione internazionale ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce il diritto del fanciullo al gioco e al tempo libero.

2. La Regione riconosce altresì la funzione sociale del gioco e dello sport di cittadinanza durante tutto l'arco della vita, finalizzata alla formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo sviluppo delle relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della salute.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per diritto al gioco qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.

2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l'esercizio delle libere attività di gioco, ludico-motorie e sportive;
- b) favorisce l'integrazione delle politiche del gioco e delle attività ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
- c) promuove l'attività di enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i seguenti soggetti:

- a) i Comuni, singoli e associati;
- b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
- c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale).

Art. 5

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, approva, previo parere della commissione assembleare competente, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:

- a) la tipologia degli interventi da finanziare;
- b) i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
- c) le modalità di presentazione delle domande.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.